

Tel. 340.3346926

*Riflessioni su Eluana e un dossier di documentazione*

Gentile Amica ed Amico,

invio alcuni materiali utili ad una riflessione “pubblica” sul caso di Eluana Englaro, la ragazza in stato vegetativo permanente dal 1992 e da allora nutrita attraverso sondino nasogastrico, che la Corte di Appello di Milano ha in questi giorni autorizzato a staccare. Una riflessione alla quale l’Istituto potrebbe dar vita alla ripresa di settembre.

Una riflessione “pubblica” (virtualmente davanti a, e condotta da tanti) comporta inevitabilmente la riduzione di valutazioni etiche spesso radicalmente in opposizione al comune orizzonte “giuridico”. I testi che sottopongo sono precisamente la *sentenza della Corte di Cassazione* del 16 ottobre 2007 e il successivo *decreto della Corte di Appello di Milano* del 25 giugno 2208. Il primo documento, come vedrete, ha definito i binari logici e di diritto del secondo documento, che ha conclusivamente autorizzato il distacco.

Eppure lo stesso mondo del diritto non può fare a meno di adeguate rappresentazioni e discussioni proprio intorno alle nostre differenti valutazioni morali fatte valere nelle diverse problematiche. Il terzo documento che vi propongo è il parere del Comitato nazionale per la Bioetica (organo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentativo dei diversi orientamenti scientifici e culturali) reso il 30 settembre 2005 in materia di *alimentazione e idratazione di pazienti in stato vegetativo persistente* (come Eluana). Il documento è stato votato a maggioranza e comprende le osservazioni di chi ha votato contro.

Dello stesso Comitato il quarto documento del dossier, il parere espresso il 18 dicembre 2003 in tema di *Dichiarazioni anticipate di trattamento* (o Testamento biologico).

Personalmente ho spontaneamente condiviso la posizione della Chiesa ambrosiana: “Eluana é una persona che vive senza dipendere dalle macchine” e il suo invito a non agire “in base ad approcci emotivi e strumentali”.

Anticipo perciò alcuni linee problematiche, traendole in particolare dalla fondamentale sentenza della Cassazione.

Essa giunge alla conclusione che l'autorizzazione ad interrompere l'alimentazione e l'idratazione artificiali può essere sostanzialmente concessa (peraltro a due condizioni per il cui accertamento ha investito la Corte d'Appello del rinvio) in base a questa considerazione (pag.11 del dossier): che il diritto del singolo alla salute "come tutti i diritti di libertà implica la tutela del suo risvolto negativo: il diritto di perdere la salute, di ammalarsi, di non curarsi, di vivere le fasi finali della propria esistenza secondo canoni di dignità umana propri dell'interessato, finanche di lasciarsi morire". Ciò verrebbe corroborato dall'art. 32 della Costituzione ("nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge"), con una interpretazione che radicalizza ed allarga il diritto di rinuncia a *quel determinato* trattamento sanitario (considerato tanto poco tollerabile da mettere nel conto, con la sua rinuncia, la stessa morte), al diritto di rinuncia ad *ogni* possibile trattamento sanitario, attuale e soprattutto futuro (che la scienza medica sia riuscita a rendere eventualmente accettabile), al punto di identificarlo col diritto a morire.

Una conclusione francamente assai discutibile e del resto senza nessuna anche tenue possibilità di riscontro in fondamentali previsioni costituzionali al di fuori della nozione di trattamento *sanitario* evocata dall'art. 32.

E infatti a pag. 16 la Corte di Cassazione non manca di proclamare: "Non v'è dubbio che l'idratazione e l'alimentazione artificiali con sondino nasogastrico costituiscono un trattamento sanitario".

Affermazione che tuttavia è messa in dubbio proprio dal citato documento del Comitato nazionale per la bioetica, che (pag. 52 del dossier) afferma: le persone in stato vegetativo permanente sono "persone che per sopravvivere necessitano delle stesse cose di cui necessita ogni essere umano (acqua, cibo, riscaldamento, pulizia e movimento), ma che non sono in grado di provvedervi autonomamente, avendo bisogno di essere aiutate, sostenute ed accudite in tutte le loro funzioni, anche le più elementari". Anche quando l'alimentazione e l'idratazione devono essere fornite da altre persone al paziente in stato vegetativo permanente per via artificiale "ci sono ragionevoli dubbi che tali atti possano essere considerati *atti medici o trattamenti medici* in senso proprio, analogamente ad altre terapie di supporto vitale, quali, ad esempio, la ventilazione meccanica. Acqua e cibo non diventano infatti una terapia medica soltanto perché vengono somministrati per via artificiale (...). Procedure assistenziali non costituiscono atti medici solo per il fatto che sono messe in atto inizialmente e monitorate periodicamente da operatori sanitari (...)". Infine, "se è poco convincente definire (l'alimentazione e l'idratazione artificiali) un atto medico, a maggior ragione si dovrebbe escludere che esse si configurino di norma come *accanimento terapeutico*". Ma sul punto conviene, doverosamente, la stessa Corte di Cassazione.

Insomma, al di qua del mistero di una esistenza umana, c'è materia per una seria discussione intorno al comune bene giuridico, da promuovere sempre, nei limiti del possibile, a partire da qualche desiderio e intuizione di verità.

Un caro saluto.

*Domenico Cella*

16/7/2008